

La Regione Veneto ha adottato la sua legge per la promozione della cultura della pace

A un anno dall'adozione dell'ordine del giorno "Impegni per la promozione di una cultura di pace e del Veneto come terra di pace" (il cui testo figura nel 1° numero di questa Rivista), il Consiglio Regionale del Veneto in data 29 luglio 1987 ha approvato la legge regionale "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace". Il testo è frutto della unificazione dei progetti di legge nn. 64 e 201.

Si pubblica, inoltre, il testo dell'ordine del giorno "Per un impegno comune dei popoli della Comunità Alpe Adria nella promozione di una cultura di pace", approvato nella medesima seduta consiliare.

130ª Seduta pubblica – Mercoledì 29 luglio 1987

Oggetto: Progetto di legge relativo a "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace" (Progetti di legge nn. 64 e 201).

Il Consiglio regionale

Visto il progetto di legge relativo a "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace", elaborato dalla Sesta Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti di legge:

- progetto di legge n. 64: proposta di legge d'iniziativa del consigliere Contolini relativi a "Interventi regionali a sostegno di iniziative che promuovono e diffondono la cultura della pace";
- progetto di legge n. 201: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Casadei, Sala, Marchetti, Burro e Belcaro relativa a "Promozione di una cultura di pace e del Veneto come terra di pace";

Udita la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Ottavio Contolini, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

è cresciuta nella gente, particolarmente in questi ultimi anni, l'esigenza di affermare la pace nel mondo.

La politica della deterrenza e della dissuasione reciproca su cui si è retto finora l'ordine internazionale sta denunciando, anche all'interno delle grandi potenze, notevoli limiti.

L'assunzione delle conflittualità come criterio dell'ordine sociale che consente oggi la possibilità reale della distruzione dell'universo e dello stesso ordine politico fondato su questo principio, è entrata, nell'era del nucleare, in una insanabile contraddizione con se stessa, senza voler trascurare l'enorme sperpero di risorse che vengono destinate alla logica di guerra e che potrebbero essere al contrario destinate a garantire uno sviluppo equilibrato dei paesi del Sud del mondo.

Altri criteri si stanno, anche se faticosamente, affermando per fondare un nuovo concetto di pace e quindi di ordine internazionale a partire dalla progressiva riduzione degli armamenti che costituisce il necessario presupposto per intraprendere questo percorso: l'assunzione della democrazia come valore universale anche nei rapporti internazionali; il trasferire alle leggi e al negoziato ciò che un tempo si affermava con le armi; il riconoscimento che essendo la sicurezza indivisibile, la sicurezza propria passa attraverso la sicurezza del proprio avversario; la consapevolezza delle essenziali unità e dell'interdipendenza degli Stati e dei popoli e dei loro diritti senza discriminazioni di razza, di censo, di sesso e di religioni; la necessità di uno sviluppo garantito alle genti del Sud del mondo.

L'affermazione di questi nuovi criteri esige però che si diffonda ulteriormente fra la gente una cultura che informi e formi mentalità e comportamenti concreti, che riesca ad emergere e diventare fatto politico che costringa i grandi della politica a scegliere strade diverse e coerenti con i principi sopra enunciati.

Si tratta, a ben guardare di un lavoro paziente di diffusione capillare di questa cultura che si affermi nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi di lavoro e che preveda il coinvolgimento oltre che delle istituzioni, ai diversi livelli, di tutti quegli organismi, enti ed associazioni che sono presenti ed operano attivamente nella società civile per alimentare una nuova cultura di pace.

In questo modo cambia l'ottica con cui osservare il problema pace. Non ci si pone più in atteggiamento passivo, in attesa che qualcuno (magari le super potenze) stabilisca la pace anche per gli altri, ma si passa ad un'ottica attiva, di “costruzione di pace”, cui possono partecipare tutti i soggetti sociali.

Lungo un percorso così delineato, che mette insieme la Regione e le forme organizzate della società civile, senza voler con ciò compromettere le reciproche autonomie, ma partendo, caso mai, dal riconoscimento che le istituzioni – e nella fattispecie la Regione Veneto – compiono del proficuo lavoro e del ruolo svolto dai soggetti sociali, si è mosso il progetto di legge che oggi viene sottoposto all'esame del Consiglio per l'approvazione.

È questo un progetto di legge che nasce da due testi di leggi preesistenti: il primo a firma Contolini e l'altro a firma Casadei, Sala, Marchetti, Burro e Belcaro.

Lo spirito che ha animato la discussione in seno alla Commissione Sesta nella costruzione di un progetto di legge di sintesi, è stato – al di là di un confronto serrato per alcune questioni e che scaturisce dalla passione politica – uno spirito orientato a voler produrre un testo unitario, trovando quelle media-

zioni capaci di soddisfare le tensioni presenti nelle diverse sensibilità politiche ma in grado pur sempre di dare una risposta sostanzialmente alta e comunque adeguata allo spessore del tema.

Nella preparazione del testo la Commissione ha ritenuto importante ascoltare molti organismi sociali impegnati a diverso titolo sul tema della pace. Da tutti è venuto un giudizio positivo sull'impianto normativo e le osservazioni, di cui si è tenuto peraltro conto, riguardavano aspetti non proprio fondamentali del provvedimento.

Questo filo tenuto fra Ente Regione, per il tramite della Commissione, e organismi sociali dovrà sicuramente svilupparsi nel futuro in un delicato equilibrio che consenta lo svolgersi di un rapporto fecondo tra istituzioni e società nella corretta distinzione dei ruoli e di salvaguardia delle autonomie reciproche anche se all'interno di una concezione collaborativa.

La presente legge all'articolo 1 propone come finalità il riconoscimento nella pace di un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

La Regione intende raggiungere tale finalità promuovendo la cultura della pace attraverso iniziative dirette e interventi a favore di Enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

Gli articoli 2, 3 e 4 indicano le varie iniziative che si elencano di seguito:
— iniziative culturali come: un colloquio internazionale biennale sulle tematiche della pace; un premio annuale denominato "Veneto per la pace"; un archivio per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni e ai movimenti per la pace operanti in particolare nel Veneto;

— iniziative nel campo della ricerca in tema di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli; di nuovi rapporti tra organizzazioni economiche, scientifiche e tecnologiche nel quadro di sviluppo di una politica di pace; di esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della non violenza; di pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace;

— iniziative nel settore dell'istruzione come l'istituzione di borse di studio e di corsi di formazione professionale e la predisposizione di programmi di scambi scolastici internazionali per soggiorni di studenti sempre sul tema della pace.

L'articolo 5 affronta il problema del sostegno della Regione, anche attraverso l'impiego di proprie strutture, agli organismi operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo attraverso la collaborazione nella predisposizione di progetti e programmi.

La norma è abbastanza delicata in quanto la recente legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo" afferma nell'articolo 1 e ribadisce nell'articolo 3 che la "cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia" e che "la politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministero degli Affari Esteri".

D'altra parte l'aver assunto nel progetto di legge di cui si discute, all'articolo 5, la conformità agli articoli 2, 3 e 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e quindi la possibilità dell'intervento all'interno di quanto disposto dalla legislazione nazionale si ritiene possa offrire elementi di garanzia nel senso di consentire alla Regione un sicuro spazio operativo nei termini di cui al progetto di legge.

L'articolo 6 prevede le modalità di presentazione delle proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

L'articolo 7 prevede la costituzione del Comitato permanente per la pace composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, da cinque rappresentanti del Consiglio regionale di cui due in rappresentanza della minoranza, da un rappresentante per ciascuna Università avente sede nella Regione e fino a sette rappresentanti delle Associazioni impegnate a diverso titolo nel campo dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della difesa non violenta, del disarmo ecc.

Questo Comitato che concorre particolarmente alla formulazione del programma annuale che la Giunta dovrà predisporre e presentare poi al Consiglio per l'approvazione, vuole raggiungere l'obiettivo importante, evidenziato nelle considerazioni generali di questa relazione, del rapporto da stabilirsi presso il Governo – e quindi presso la Giunta – fra il Consiglio, attraverso una sua adeguata rappresentanza, e i soggetti sociali – oltre le Università – impegnati costantemente sul terreno della pace.

È stato questo articolo uno dei più dibattuti all'interno della Commissione in quanto vi era da salvaguardare ad un tempo la potestà d'intervento del Governo regionale, la rappresentatività politica della Regione attraverso il suo massimo organo di rappresentanza vale a dire il Consiglio, e la presenza degli organismi sociali a cui attribuire un ruolo non meramente consultivo ma di soggetti attivi nel campo.

La soluzione adottata con l'articolo 7 e con il successivo articolo 8 che prevede le funzioni del Comitato per la pace si ritiene consenta di realizzare in modo equilibrato il fine preposto.

Resta aperto il problema relativo agli strumenti e alla struttura da adottare da parte della Giunta per consentire la realizzazione dei direttivi programmatici deliberati.

L'articolo 10 infine stabilisce l'adesione della Regione Veneto alla fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace" che si propone lo sviluppo e il coordinamento della ricerca scientifica sulle questioni relativi alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace particolarmente nei paesi dell'area mediterranea e della Comunità Alpe-Adria".

Esamina e vota, articolo per articolo, il progetto di legge composto di n. 11 articoli;

Preso atto che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Artt. 1-2-3 e 4

Presenti n. 37; Votanti n. 36 – Astenuti n. 1 (Tomiolo); Voti favorevoli n. 34; Voti contrari n. 2.

Articolo 5

Presenti n. 37; Votanti n. 35 – Astenuti n. 2 (Beggiato e Tomiolo); Voti favorevoli n. 33; Voti contrari n. 2.

Artt. 6-7-8-9-10 e 11

Presenti n. 37; Votanti n. 36 – Astenuti n. 1 (Tomiolo); Voti favorevoli n. 34; Voti contrari n. 2.

Il Consiglio regionale

Approva quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace

Art. 1 – Finalità della legge

1. La Regione del Veneto, in coerenza con principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Veneto una terra di pace.

3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

Art. 2 – Iniziative culturali

1. La Regione promuove:

a) un colloquio internazionale biennale avente per oggetto le tematiche della pace e degli elementi che ne sono a fondamento;

b) un premio annuale denominato "Veneto per la pace", a riconoscimento dell'attività svolta nel triennio precedente, in uno dei seguenti settori: la progettazione educativo-culturale, l'informazione, la produzione artistica, la ricerca.

La disciplina del premio è disposta con delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 7;

c) un archivio per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni e ai movimenti per la pace operanti in Italia ed in particolare nel Veneto, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Centro e la Giunta regionale.

Art. 3 – Iniziative nel campo della ricerca

1. La Regione promuove ricerche in tema:

a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

b) di nuovi rapporti tra Organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica di pace;

c) di esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della non violenza;

d) di pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace.

2. L'affidamento delle ricerche è deliberato, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, dalla Giunta regionale che stipula le conseguenti convenzioni.

3. La Regione promuove la diffusione nella scuola dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, è istituita una sezione speciale della mediateca regionale di cui alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 30.

Art. 4 – Iniziative nel settore dell'istruzione

1. La Regione, nel quadro di progetti e iniziative per lo sviluppo e la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, istituisce:

a) borse di studio per giovani provenienti da paesi in via di sviluppo che chiedano di frequentare nel Veneto corsi di formazione professionale e corsi di specializzazione;

b) borse di studio per tesi di laurea o di specializzazione presso università presenti nella regione sul tema dei diritti umani compresi in un piano di sviluppo e di cooperazione internazionale.

2. La Regione promuove altresì:

a) corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi ad operare in paesi in via di sviluppo, a titolo di volontariato o in base ai progetti di cui all'articolo 5;

b) un programma di scambi scolastici internazionali per soggiorni di singoli studenti o di

classi di scuole medie o superiori, a condizioni paritarie con studenti o classi scolastiche di altri paesi ed in particolare di quelli aderenti alla Comunità Alpe-Adria, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71, e alle "Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa" di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, sentito il Comitato di cui all'articolo 7.

Art. 5 – Iniziative nel campo della cooperazione

1. La Regione, in conformità con quanto previsto in particolare dagli articoli 2, 3 e 5 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, sostiene, anche tramite l'impiego di proprie strutture, l'attività di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della medesima legge, del volontariato in servizio civile, di Associazioni, Enti e Istituti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, nella collaborazione alla predisposizione di progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma precedente presentano proposte e progetti entro il 30 giugno di ciascun anno alla segreteria del Comitato permanente per la pace.

3. La Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 7, sceglie i progetti da inserire nei protocolli del Ministero degli Esteri nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6 – Presentazione proposte di iniziative

1. Gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 1 possono presentare al Presidente del Comitato permanente per la pace entro il mese di ottobre di ogni anno proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 7 – Istituzione del Comitato permanente per la pace

1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità indicate all'articolo 1, è istituito il Comitato permanente per la pace.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;
- b) da cinque membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
- c) da un rappresentante per ciascuna Università avente sede nella Regione;
- d) fino a sette rappresentanti delle Associazioni che prevedono, nell'atto costitutivo o negli ordinamenti interni, fra gli scopi sociali, in forma prevalente, iniziative culturali e assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa non violenta, della pace e della solidarietà con i paesi in via di sviluppo, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare.

3. Le Associazioni, oltre a quanto indicato al punto d) del comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere senza fini di lucro;
- avere una struttura sociale a base democratica;
- operare almeno in quattro Province del Veneto da più di due anni.

4. Il Comitato permanente per la pace è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

5. La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c) e d) del secondo comma avviene fra i designati dagli organismi medesimi.

6. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 8 – Funzioni del Comitato permanente per la pace

1. Il Comitato permanente per la pace svolge le seguenti funzioni:

a) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, anche sulla base delle proposte formulate dagli organismi di cui al terzo comma dell'articolo 1;

b) propone l'istituzione, per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al Comitato stesso;

- c) determina il tema e sovrintende al colloquio di cui all'articolo 2 - lettera a);
d) esprime i pareri previsti dagli articoli 2 - lettera b), 3, 4 e 5.

Art. 9 - Programma annuale degli interventi

1. La giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla formulazione del programma annuale che viene presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di gennaio.

2. Il programma determina obiettivi e priorità annuali o pluriennali e individua le iniziative relative.

3. Il programma annuale è altresì accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici da conseguire nell'ambito della promozione della cultura per la pace, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunte in base alla presente legge.

Art. 10 - Partecipazione della Regione alla fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace"

1. La Regione partecipa all'istituzione della fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", in collaborazione con enti e istituzioni venete.

2. La fondazione, con sede in Venezia, avrà quali principali finalità statuarie: lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche scientifiche, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace, con particolare attenzione ai paesi dell'Area Mediterranea e della Comunità Alpe-Adria; la promozione delle iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche compiute.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita la competente Commissione consiliare, l'atto costitutivo della fondazione e a versare le quote stabilite dallo Statuto.

Art. 11 - Disposizione finanziaria

1. All'onere di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, della partita n. 10 "iniziativa a favore della cultura della pace" del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 e contemporanea istituzione del capitolo 70010 denominato "Iniziativa regionale per la promozione di una cultura di pace del Veneto" con lo stanziamento di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per competenza e per cassa. Per gli anni 1988 e successivi lo stanziamento verrà determinato con i provvedimenti di cui all'articolo 32 bis della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Presenti n. 37; Votanti n. 36 - Astenuti n. 1 (Tomio); Voti favorevoli n. 34; Voti contrari n. 2. ■

130ª Seduta pubblica - Mercoledì 29 luglio 1987

Oggetto: Ordine del giorno presentato dai consiglieri Dal Santo e Favaro relativo a "Per un impegno comune dei popoli della comunità di Alpe Adria nella promozione di una cultura di pace"

Il Consiglio regionale

Richiamato il proprio ordine del giorno approvato con provvedimento n. 229 del 24 luglio 1986 con il quale:

— si impegnava ad approvare con sollecitudine una legge regionale di iniziativa dei Gruppi consiliari che approfondisse e definisse le ragioni, gli obiettivi e i modi di una più vera e diffusa cultura di pace;

— rivolgeva sollecitazione al Parlamento della Repubblica ad approvare con urgenza la legge sul commercio delle armi ed a modificare la Legge n. 772 del 1972 sull'obiezione di coscienza al servizio militare;

— indicava come mezzo per la promozione della pace la riconversione delle produzioni belliche.

Ricordato altresì che nel corso del Convegno di studi su "Ordinamento e poteri delle Regioni

di Alpe Adria” svoltosi a Trieste nello scorso aprile è stato espresso da tutti, relatori e partecipanti, anche per una particolare sollecitazione della delegazione del Consiglio regionale del Veneto, l’auspicio che tutte le Assemblee Legislative dei Paesi della Comunità di Alpe Adria potessero approvare una legge sulla promozione della cultura della pace, che rappresentasse, tra l’altro, il primo impegno comune – anche sul piano giuridico-istituzionale – dei popoli della Comunità;

Auspica

che le Assemblee Legislative di tutti i Paesi della Comunità di Alpe Adria adottino – secondo i propri ordinamenti e poteri – iniziative legislative analoghe a quella approvata dal Consiglio regionale del Veneto riguardanti “Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace”;

Sollecita

il Parlamento della Repubblica a dar corso rapidamente alla nuova legislazione, da lungo tempo attesa, sul commercio delle armi e sull’obiezione di coscienza;

Impegna

la Presidenza del Consiglio regionale ad inviare il presente ordine del giorno con il testo della Legge regionale approvata a tutti i Presidenti delle Assemblee Legislative e dei Governi delle Regioni, Länder e Repubbliche della Comunità di Alpe Adria.

Presenti n. 38; Votanti n. 37 – Astenuti n. 1 (Tomio); Voti favorevoli n. 35; Voti contrari n. 2. ■